

Informativa per la clientela di studio

N. 114 del 05.10.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Liquidazione Iva con aumento al 21%

*Intendiamo metterLa a conoscenza che il **16 ottobre** (che slitta al 17) è il termine ultimo per effettuare la liquidazione Iva mensile relativa al mese di settembre. In tale mese si è avuto l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21%. Nella liquidazione Iva mensile sarà necessario, quindi, tenere **conto di tale novità controllando che non siano stati commessi degli errori da parte del contribuente nella fatturazione delle operazioni o certificazione dei corrispettivi.***

Iva al 21% dal 17 settembre

Come noto, a partire dal 17 settembre è entrata in vigore l'Iva ordinaria al 21%. Si ricorda, quindi, che al fine di individuare le operazioni, soggette all'aliquota ordinaria, alle quali deve essere applicata la nuova aliquota IVA del 21% è necessario determinare se l'operazione è stata effettuata prima o dopo il 17.9.2011.

A tal proposito si ricorda che:

- per le cessioni di beni quindi in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri:
 - ✓ le cessioni di beni **mobili** si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione;
 - ✓ le cessioni di beni **immobili** si considerano effettuate all'atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare).

Se però gli **effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo** rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono (ma non oltre un anno per la consegna di beni mobili);

- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'**atto del pagamento** (e nella misura in cui esso avviene). Non ha alcuna rilevanza l'avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.

Per le operazioni non ancora concluse si deve tenere conto delle seguenti regole generali:

1. per pagamento di acconti: sugli acconti si applica l'aliquota vigente a tale data, mentre la variazione si riferisce alle fatture a saldo;
2. fatturazione anticipata: se la fattura precede la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull'importo fatturato si applica l'aliquota vigente alla data di emissione della fattura;
3. consegna con fattura differita: è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota esistente alla data della consegna;
4. nota di variazione: per eventuali note di credito emesse facoltativamente si segue l'aliquota vigente alla data dell'operazione cui si riferisce la variazione.

Comunicato stampa Agenzia Entrate del 16 settembre

L'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 16 settembre 2011 ha reso noto che qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (prevista dall'art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).

La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella **liquidazione periodica in cui l'Iva è esigibile**.

Liquidazione Iva del 16 ottobre

Diventa quindi cruciale la prima liquidazione Iva successiva al 17 settembre che per i contribuenti con:

- ✓ liquidazione Iva mensile corrisponde al 16 ottobre (che slitta al 17);
- ✓ liquidazione Iva trimestrale corrisponde al 16 novembre.

In sede di liquidazione si dovrà innanzitutto verificare **l'inserimento nel software della nuova causale Iva (Iva al 21%)** sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite che infine nel registro dei corrispettivi.

Poi si dovrà controllare se le operazioni del contribuente risultano corrette, in particolare se:

- ✓ le fatture seguono i criteri sopraesposti e, quindi, sono state emesse correttamente;
- ✓ tra gli acquisti figurano fatture con aliquota errata;
- ✓ i corrispettivi sono stati annotati con il registratore di cassa con l'aliquota esatta.

Qualora si riscontrassero degli errori, è possibile procedere alla correzione nei seguenti modi:

- ✓ se è stata emessa una fattura con Iva al 20% in luogo del 21% è necessario emettere una fattura integrativa (nota di addebito);
- ✓ se è stata emessa una fattura con Iva al 21% in luogo del 20% bisogna emettere una variazione in diminuzione (nota di accredito);
- ✓ se è stato emesso uno scontrino o ricevuta fiscale con Iva al 20% in luogo del 21% necessario annotare la variazione nel registro dei corrispettivi senza emissione alcuna di fattura, ricevuta o scontrino integrativi;
- ✓ se si è ricevuta una fattura di acquisto irregolare innanzitutto si cerca un atteggiamento collaborativo con il fornitore facendo presente di porre rimedio all'irregolarità, qualora ciò non si verificasse si presenta all'Ufficio competente in base al proprio domicilio fiscale, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice copia, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 